

**TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE- SEZ. LAVORO**

**Ricorso**

Del **Sig. Ginex Vincenzo** (C.F. GNXVCN76A11E541I), nato a LERCARA FRIDDI il 11/06/1976, ed ivi residente in Via Gioacchina Germanà, 9, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: [alessioardizzone@pec.it](mailto:alessioardizzone@pec.it) – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it](mailto:avv.conti@pec.it)-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

\*\*\*\*\*

Con domanda del 27.05.2024 l'odierno ricorrente, attualmente in servizio quale collaboratore scolastico presso l'ISTITUTO SUPERIORE IS G. UGDULENA TERMINI IMERESE (**All. 1**), ha presentato domanda di inserimento nella Graduatoria permanente ATA 24 Mesi (**All. 2**), per il profilo di Collaboratore scolastico dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio in suo possesso, compreso l'assolvimento dell'obbligo di leva svolto successivamente al conseguimento del titolo di accesso al suddetto profilo (**All. 3 e 4**).

Tale servizio non è stato però correttamente valutato in quanto il D.M, *in subiecta materia* prevede come *condicio sine qua* lo svolgimento del servizio in *costanza* di rapporto di lavoro.

Ritenuta però la palese lesione del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto in graduatoria il punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, questi si vede costretto a presentare il presente ricorso affidato ai seguenti motivi.

**DIRITTO**

**Riconoscimento del servizio militare non in costanza di nomina ai fini del punteggio nelle Graduatorie.**



Il DM 89/2024 (**All. 5**) ha previsto nell'allegato A che il servizio militare di leva se prestato in costanza di rapporto di impiego dia diritto a 6 punti e in caso contrario sia considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e dia diritto a soli 0,6 punti: testualmente "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Ciò è palesemente illogico oltre che illegittimo!

Come infatti più volte rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa - in materia di docenti applicabile in via analogica anche al personale ATA- seguendo tale criterio *"...si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio di insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere incarichi d'insegnamento senza potere accettarli trovandosi in armi. La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D.Lgs 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive"* (TAR Lazio sent n. 6421/2018).

Tale principio è stato ribadito in sede amministrativa dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4028, 4031 e 4032 del 2009) e dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 5679/2020 laddove si legge che *"...il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente,*



*consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.*

Per quanto concerne l'ultimo decreto ministeriale, il Consiglio di Stato con ordinanza cautelare del 4 settembre 2024 (**All. 6**) ha “Ritenuto che in punto di fumus boni iuris possano essere favorevolmente vagliate le prospettazioni di parte appellante circa l’esegesi da dare al D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto “Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia - Triennio di validità”, nella parte in cui, con l'allegato A - Tabella valutazione titoli, si dispone che “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*”, potendo condividersi, al riguardo, le decisioni, anche recenti, assunte da questa Sezione con le sentenze n. 11235/2023 e n. 11239/2023, che richiamano anch’esse a sostegno della tesi propugnata dal ricorrente altri precedenti specifici”.

Da quanto sopra detto risulta di tutta evidenza l’illegittimità del criterio adottato dall’amministrazione nella valutazione del servizio reso prima della nomina. E ciò sulla base della normativa applicabile alla fattispecie.

Ci si riferisce innanzitutto alla carta costituzionale in base alla quale l’adempimento del servizio militare o assimilato non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino (art. 52 Cost.)

L’art. 485, c. 7 del d. lgs. 487/1994, ai sensi del quale “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”; il successivo art. 523 (valutazione dei servizi del personale non di ruolo) così dispone: “1. L’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti del personale educativo. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo, e l’opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, prestati senza demerito,



dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.

Codesto rispettabile Tribunale di Termini Imerese, con orientamento costante ha avuto modo di affermare che *“Tale diverso riconoscimento è in contrasto con il disposto dell’art.485 comma 7 del D.lgs 297/1994 che recita: “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Tale norma, senza alcuna ulteriore precisazione e delimitazione ha inteso dare attuazione all’art.52 Cost., prevedendo di fatto che il servizio di leva obbligatorio non potesse pregiudicare la posizione del cittadino che dovendo adempiere ad un obbligo di legge vedeva necessariamente ritardato il momento in cui avrebbe potuto iniziare l’attività lavorativa. Si richiama sul punto anche quanto statuito dalla Cassazione Sez. Lavoro con Ordinanza n.5679/2020”*. Pertanto ha concluso il Tribunale *“.... essendo il ricorrente già in possesso del titolo valido per lo svolgimento dell’attività di collaboratore scolastico prima dello svolgimento del servizio militare, detto servizio militare deve essere computato come titolo ulteriore ai fini del punteggio a lui attribuito nelle graduatorie in cui è iscritto e con il medesimo punteggio attribuito al servizio di leva svolto in costanza di rapporto”* (Trib. Termini Imerese sent. n. 494/2024 del 17/05/2024- **All. 7-** Conformi Trib Termini Imerese sent n. 559/2024 del 31/05/2024 e Trib Termini Imerese sent n. 470/2024 del 09/05/2024).

Recentemente, con Sentenza n. 6576/2023 del 22-06-2023 (G.U. Dott.ssa Bellini) codesto il Tribunale di Roma ha rilevato testualmente, *“.. tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione ( sent. N. 5679 del 2.3.2020 ) , così come richiamati nella sentenza Tribunale di Cassino n. 37/2021, qui riportata anche ai sensi dell' art. 118 disp. Att. C.p.c. l'art. 485, co. 7, d.lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; l'art. 2050 del d.lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli*



*impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"* (conforme Trib. Roma G. U. Dott. F. Rigato Sentenza n. 8508/2024 pubbl. il 22/07/2024 **all. 8**)

La prevalente Giurisprudenza del lavoro ha riconosciuto (secondo il principio del doppio binario di tutela) il diritto soggettivo degli iscritti alle graduatorie *de quibus* al riconoscimento del pieno punteggio (Corte di Appello di Roma, sentenza 742/2024; sentenza 1658/2024 **All. 9**).

Da quanto sopra detto discende che una lettura costituzionalmente orientata impone di dare rilevanza al servizio prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (conf. Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020 “l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.

E' dunque evidente che il servizio di leva e il servizio civile devono essere sempre interamente valutabili anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio.

Non vi è chi non veda come la tabella di valutazione del D.M., prevedendo che il servizio militare di leva è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina, si pone in evidente contrasto con la normativa sopra citata e pertanto debba essere disapplicata stante il palese contrasto con la norma primaria e i principi generali in materia.

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato



**CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, in accoglimento del presente ricorso.

- previa disapplicazione della norma regolamentare del DM 89/24 e degli atti amministrativi in contrasto, accertare il diritto del ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle Graduatoria permanente ATA 24 Mesi profilo di Collaboratore scolastico il servizio militare prestato;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo di Assistente di Collaboratore scolastico con l'attribuzione in favore del ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
- Voglia, altresì, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che lo stesso è esente dal relativo pagamento.

**In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti**

Palermo 09.12.2024

**Avv. Alessio Ardizzone**

**Avv. Christian Conti**

